STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

-Art.1-

In attuazione del programma Straordinario d'intervento per il biennio 1986-1987 (L. 24.06.1974 n. 268) ed in particolare del titolo di spesa 10.1.02/1 è costituita una Società per Azioni denominata "Società Finalizzata allo Sviluppo della Cooperazione S.p.A." o in forma abbreviata "COOPFIN S.P.A.".

- Art. 2 -

La Società ha sede in Cagliari.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società potrà costituire succursali, filiali, rappresentanze ed Agenzie nell'ambito della Sardegna e nel restante territorio nazionale ed all'estero, resta riservata all'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie.

- Art. 3 -

La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2040, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

- Art. 4 -

All'interno delle linee generali di programmazione e in sintonia con gli strumenti di intervento regionale, nella salvaguardia della funzionale autonomia operativa, la So-

cietà ha per oggetto il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sarda con prevalenza nel settore agricolo e in particolare in quello agro - industriale - alimentare e in altri settori emergenti. Essa potrà quindi: effettuare attività di microcredito ai sensi dell'art. 111 del D.L.vo n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. T.U.B.), prestando servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. La società in via accessoria e strumentale potrà: prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle Imprese Cooperative, loro Consorzi e delle Società alle quali partecipa, ivi compresa l'assistenza per l'accesso a fondi pubblici a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale; è esclusa la concessione di crediti di firma, anche nella forma di garanzie personali (art. 13 D.M. 176/2014); favorire l'accesso al credito delle Imprese; contrarre prestiti, mutui ed anticipazioni in genere; stipulare con Enti Pubblici e Privati convenzioni atte a facilitare l'accesso al credito agevolato da parte delle imprese, inclusa la costituzione di fondi di garanzia; La società può ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento precedentemente svolta, come precisato dall'art. 9 del

D.M. 53/2015.

In via strumentale la Società potrà assumere partecipazioni
e interessenze in altre Società di capitali, in Società Cooperative e loro Consorzi, in Imprese o Enti di altro tipo
aventi scopi affini o connessi o comunque finalizzati allo
sviluppo della cooperazione. Potrà inoltre, acquistare,
vendere, permutare, dare o prendere in affitto terreni,
fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature e compiere
qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare,
immobiliare e finanziaria comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione della
raccolta del risparmio tra il Pubblico e delle altre attività riservate dalla legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

- Art. 5 -

Il capitale sociale è di Euro 600.004,80 (seicentomilaquattro euro e ottanta centesimi) diviso in azioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

TITOLO III

ASSEMBLEE

- Art. 6 -

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono tenute
nel luogo indicate nell'avviso di convocazione, anche fuori
della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dal-la chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni dalla stessa quando particolari esigenze lo richiedono.

- Art. 7 -

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso contenente indicazione del giorno, ora, luogo e le materie da trattare, spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza delle formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di control-lo.

- Art. 8 -

Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalle norme di Legge.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, da altra persona, socio o non socio, salve le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
 risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati
 a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano
 presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

- Art. 9 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente o da persona nominate dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non azionista e, ove

occorrano, due scrutatori.

- Art. 10 -

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Per le deliberazioni concernenti aumenti di capitale sociale, e per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

- Art. 11 -

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 11 membri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio con il quale viene a scadere il loro mandato.

Gli Amministratori possono essere sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

- Art. 12 -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il

Presidente - se a ciò non abbia provveduto l'Assemblea- ed un

Vice Presidente.

Il Consiglio, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, può delegare, determinandoli nella deliberazione, parte dei propri poteri, eccettuati quelli non delegabili per legge e quelli di cui al comma seguente, ad uno dei suoi membri.

Non possono essere incluse nella delega le seguenti attribuzioni:

- la assunzione e lo smobilizzo di interessenze e partecipazioni in altre Società. o imprese;
- 2. l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
- 3. l'assunzione o la prestazione di garanzie, sotto qualunque forma.

Con la maggioranza di cui al 2° comma, il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto di tre membri determinandone i poteri e ruolo.

Potrà nominare altresì un Direttore Generale.

Il Consiglio elegge un segretario anche al di fuori dei membri del consiglio stesso.

- Art. 14 -

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3

dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza (per esempio) almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

In deroga a quanto sopra, le deliberazioni di seguito indicate potranno essere prese solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli Amministratori:

- a) assunzione di impegni che comportino la formazione di una posizione complessiva di rischio, riferita a singola operazione eccedente per detta operazione il 30% del Patrimonio netto contabile;
- b) nomina dei dirigenti e conferimento dei poteri.

- Art. 15 -

Le Deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, se

nominato, devono constare da verbale su appositi registri e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può anche essere il Segretario del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato, anche in via informale purché con preavviso di almeno tre giorni dalla data di adunanza. Il Comitato è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Sulle decisioni assunte, il Presidente é tenuto ad informare il Consiglio. - Art. 16 -Salvo i poteri che potranno essere delegati a norma dell'Art. 13 del presente Statuto la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e la firma sociale spettano al Presidente o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. TITOLO V SINDACI - Art. 17 -Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti soci e non soci. Il Presidente del Collegio è nominato su designazione della Regione Autonoma della Sardegna. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sui principi di corretta amministrazione amministrativo contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 del C.C.).

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, terzo comma. Svolge inoltre le funzioni di controllo previste dall' art. 2409 ter. Al Collegio Sindacale si applica quanto previsto dalla 2409 quinquies del C.C.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero Economia e

Finanza (Mef), cosi come stabilito dall' art. 37 del DL n. 39

TITOLO VI

del 27/01/2010.

ESERCIZIO SOCIALE

- Art. 18 -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione precede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile al fine di facilitarne la lettura e comprensione da parte di soci.

Il bilancio dovrà essere accompagnato, oltre che dagli atti dovuti per Legge, da una relazione di consuntivo e previsionale, di merito e finanziaria e da una relazione sulla gestione del fondo di dotazione costituito con i contributi regionali.

Tale documentazione, dovrà essere trasmessa annualmente alla Regione Sarda ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento.

- Art. 19 -

Gli utili netti d'esercizio saranno ripartiti come segue:

almeno il 5% al fondo riserva legale fino a che questo abbia

raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capi-

il residuo delle azioni, quale dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

tale sociale;

- Art.20 -

Nel caso dovessero apportarsi modifiche agli articoli 1, 4, 5,

17 e 18 del presente Statuto o si rendessero necessarie successive integrazioni, la Società è tenuta a richiedere il preventivo assenso all'Amministrazione Regionale.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

- Art. 21 -

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno e più liquidatori ai sensi dell'Art. 2450 del Codice Civile.

- Art. 22 -

Nel periodo transitorio stabilito dal D.M. 53/2015 e dalla Circ. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", la società potrà procedere alla novazione, alla

modifica delle condizioni economiche e contrattuali e alla sostituzione delle controparti dei rapporti di concessione di
finanziamento in essere derivanti dall'attività di intermediario finanziario precedentemente svolta.

- Art. 23 -

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra i soci ovvero tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse nei confronti della società o dei soci da parte di amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti da parte della società o dei soci sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti.

La soppressione della clausola compromissoria di cui sopra deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il
diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti,
dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003
n. 5 ed alle disposizioni di legge in materia.